



Circolare n. 1 del 2016

Alle amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001

Oggetto: effetti del riordino delle amministrazioni/uffici sulle RSU e sulla quantificazione e ripartizione dei permessi sindacali

Pervengono dalle amministrazioni numerosi quesiti aventi ad oggetto gli effetti che i processi di riorganizzazione in atto nelle amministrazioni producono sulle RSU, sul calcolo del monte ore permessi sindacali in sede di amministrazione, nonché sulle modalità di riparto di quest'ultimo.

Con la presente nota, indirizzata a tutte le amministrazioni rappresentate con esclusione delle Istituzioni scolastiche, questa Agenzia intende fornire alcune indicazioni al fine di consentire una uniforme applicazione delle disposizioni contrattuali. Sul sito dell'ARAN è, inoltre, possibile scaricare la Guida operativa "*Amministrazioni soggette a processi di riordino: modalità di calcolo del monte ore dei permessi sindacali nei luoghi di lavoro*" contenente alcuni esempi relativi alle casistiche di seguito illustrate.

1. COMPOSIZIONE DELLE RSU.

In passato, in sede di definizione dell'ACQ 7 agosto 1998 la problematica relativa agli effetti sulle RSU dei processi di riordino di amministrazioni o di uffici non era stata concretamente affrontata se non nelle "clausole di salvaguardia" inserite negli accordi di integrazione del medesimo ACQ, riferiti ad alcuni comparti e stipulati nell'autunno del 1998. Tali clausole contenevano l'impegno delle parti ad incontrarsi entro il 30 giugno di ogni anno per valutare eventuali modifiche organizzative derivanti da processi di riordino delle amministrazioni e per provvedere all'adeguamento delle RSU sui mutati assetti organizzativi attraverso nuove elezioni ove ritenuto necessario. Lo scarso numero di riorganizzazioni ha fatto sì che le parti non abbiano ritenuto necessario dare seguito alle citate previsioni.

Negli ultimi anni, invece, l'incremento dei processi di accorpamento/scorporo di amministrazioni ha fatto emergere la necessità di regolamentare la casistica in esame.

Con l'ACQ 13 marzo 2013 si è affrontata per la prima volta tale problematica, limitatamente al comparto scuola. La conseguente disciplina contrattuale ha consentito di evitare che il ridimensionamento della rete degli istituti scolastici comportasse la decadenza di moltissime RSU, atteso che ciò avrebbe determinato un ostacolo allo svolgimento della contrattazione integrativa nonché di corrette e continue relazioni sindacali.

In fase di revisione del regolamento elettorale, concretizzatasi con il *“Contratto Collettivo Quadro per le modifiche all’ACQ per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 7 agosto 1998”*, sottoscritto il 9 febbraio 2015 (di seguito CCNQ 9 febbraio 2015), le parti hanno ritenuto opportuno estendere un’analoga soluzione anche ai restanti comparti di contrattazione.

In particolare, l’art. 2 del citato CCNQ 9 febbraio 2015 affronta le seguenti ipotesi:

- 1) **costituzione di un nuovo ente/ufficio** nato dal trasferimento di funzioni e personale di altre amministrazioni/uffici;
- 2) **incorporazione** da parte di un ente/ufficio di funzioni e personale di altre amministrazioni/uffici;
- 3) ente interessato da **scorporo** di funzioni e personale ma non soppresso.

L’articolo in parola ribadisce il principio che per ogni amministrazione o ufficio, individuato come sede RSU a seguito dei suindicati processi di accorpamento/scorporo, esiste un’unica RSU, che sarà formata:

- a) nel primo caso, da tutti gli eletti trasferiti nell’ente neocostituito;
- b) nel secondo caso, dai componenti RSU eletti nell’amministrazione incorporante, a cui si aggiungono i componenti RSU eletti negli enti/uffici nella stessa trasferiti.
- c) nel terzo caso, dai componenti RSU che rimangono nell’ente/ufficio scorporato, sempre che lo stesso possieda i requisiti per essere considerato sede RSU.

In altre parole, la riorganizzazione come sopra delineata non comporta la decadenza dei componenti RSU, i quali continueranno a svolgere il proprio mandato nell’amministrazione/ufficio dove sono assegnati a seguito delle procedure di riordino, anche qualora la somma degli stessi sia superiore al numero di rappresentanti eleggibili nella nuova amministrazione/ufficio. In considerazione di tale deroga all’art. 4 – Parte Prima – dell’ACQ 7 agosto 1998, il comma 4 dell’art. 2 del CCNQ 9 febbraio 2015 chiarisce che in caso di dimissioni o decadenza di uno degli eletti, non si darà luogo alla sostituzione dello stesso.

Resta, comunque, fermo che qualora il numero dei rappresentanti RSU sia al di sotto della soglia minima, pari al 50% dei componenti previsti per la nuova amministrazione/ufficio, la RSU decade, con conseguente obbligo, per le organizzazioni sindacali, di indire nuove elezioni entro 5 giorni. Nelle more delle nuove elezioni le relazioni sindacali, ivi inclusa la contrattazione integrativa, proseguono, come sempre, con le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dei CCNL e con gli eventuali componenti della RSU rimasti in carica, ma tale possibilità è concessa per un massimo di 50 giorni.

2. CALCOLO DEL MONTE ORE PERMESSI SINDACALI

La corretta e puntuale attribuzione delle prerogative sindacali di posto di lavoro assume in questa circostanza particolare rilevanza atteso che le amministrazioni devono determinare, all’inizio di ciascun anno, il monte ore dei permessi sindacali e ripartirlo tra i soggetti aventi titolo.

Per la determinazione del monte ore permessi sindacali occorre conoscere il numero di dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio nell'amministrazione. In merito, va osservato che l'art. 9 del CCNQ 7.8.1998 non individua espressamente a quale data vada considerato il personale, ma prevede solo che il dato associativo sia quello risultante al 31 gennaio di ogni anno, in quanto solo a gennaio sono rilevabili tutte le deleghe rilasciate alle organizzazioni sindacali entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Conseguentemente, come chiarito in precedenti orientamenti applicativi pubblicati sul sito di questa Agenzia, la regola generale è quella di fotografare la situazione relativa a deleghe e personale alla data del 31 dicembre.

Tuttavia, i processi di riordino delle amministrazioni che si realizzano attraverso l'accorpamento o lo scorporo di funzioni e dipendenti, possono avvenire in una data differente dal 31 dicembre.

Pertanto, nei casi di cui all'art. 2 del CCNQ 9 febbraio 2015, ove si verifichi un mutamento nel numero dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio a partire dall'1 gennaio, la *ratio* della clausola in parola induce a considerare più corretto calcolare il monte ore tenendo conto dei dipendenti a tale ultima data.

Infatti, il contingente del monte ore permessi è finalizzato alla determinazione delle agibilità sindacali riconosciute ai lavoratori di uno specifico posto di lavoro, i quali concorrono sia come dipendenti che come iscritti al sindacato, alla quantificazione e ripartizione dei permessi sindacali.

Laddove, invece, la riorganizzazione avvenga in una data successiva, poiché non si ha più la piena sovrapposizione della nuova amministrazione con quella esistente al 1 gennaio, è necessario procedere, in corso d'anno, ad una nuova determinazione e attribuzione delle ore di permesso sindacale. In merito, va osservato che tutti gli enti coinvolti nel processo di riordino dovranno procedere al ricalcolo del monte ore con le medesime regole, atteso che in ogni caso, non può aversi un incremento del numero complessivo di prerogative sindacali fruibili in un anno. Tale ricalcolo andrà effettuato utilizzando il metodo del pro-rata. In particolare, i permessi complessivi saranno determinati:

- a) per il periodo intercorrente tra il 1 gennaio e la data di riordino, tenendo conto sia del numero dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio nell'ente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, sia dei mesi che intercorrono tra il 1 gennaio e la data del suddetto riordino;
- b) per il periodo che va dalla data di riordino al 31 dicembre tenendo conto sia del numero dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio nell'ente alla data del riordino sia dei mesi che intercorrono tra la data del suddetto riordino e la fine dell'anno solare.

In merito si osserva che le amministrazioni interessate da processi di riordino che possano comportare la soppressione dell'amministrazione stessa dovranno adottare particolari cautele nella concessione delle prerogative sindacali assegnate ad ogni organizzazione sindacale o alla RSU ad inizio anno, quale, ad esempio, la concessione pro-rata delle stesse.

Resta fermo, in ogni caso, quanto previsto dall'art. 7, comma 7, del CCNQ 17 ottobre 2013 per il personale del comparto, nonché dall'art. 7, comma 7, del CCNQ 5 maggio 2014 per il personale dirigente, in base ai quali qualora *“la RSU o le associazioni sindacali risultino avere utilizzato permessi in misura superiore a quella loro spettante nell'anno, ove le stesse non restituiscano il corrispettivo economico delle ore di permesso fruite e non spettanti, l'amministrazione compensa l'eccedenza nell'anno immediatamente successivo detraendo dal relativo monte-ore di spettanza dei singoli soggetti il numero di ore risultate eccedenti nell'anno precedente, fino a capienza del monte-ore stesso. Per l'eventuale differenza si darà, comunque, luogo a quanto previsto dal comma 11 dell'art. 19 del CCNQ del 7 agosto 1998.”*

3. MODALITA' DI RIPARTIZIONE DEI PERMESSI SINDACALI

Con riferimento alla modalità di ripartizione dei permessi sindacali, in via generale l'art. 9 del CCNQ 7 agosto 1998 prevede che in sede locale è necessario accertare il grado di rappresentatività dei soggetti aventi titolo (ovvero le organizzazioni sindacali rappresentative indicate nei CCNQ di ripartizione delle prerogative sindacali tempo per tempo vigenti). A tal fine occorre effettuare la media tra il dato associativo ed dato elettorale.

Con riguardo alle eventuali implicazioni conseguenti all'introduzione della disciplina contenuta all'art. 2 del CCNQ 9 febbraio 2015, va premesso che la stessa è volta da un lato ad evitare che i processi di riordino delle amministrazioni implicino la decadenza delle RSU, con la conseguente necessità di dover continuamente procedere a nuove elezioni, dall'altro assicurare che, in un momento particolarmente delicato nella vita di un'amministrazione, tutti i lavoratori interessati dalle modifiche organizzative siano rappresentati.

Sotto tale ultimo profilo, infatti, va ricordato che, come ribadito anche dalla Corte di Cassazione (sentenza 3545 del 7 marzo 2012), i componenti RSU, una volta eletti, rappresentano tutti i lavoratori di un determinato posto di lavoro, indipendentemente dalla lista in cui sono stati eletti e dal numero di preferenze ricevute.

L'articolo in parola, pertanto, nei casi di *“incorporazione da parte di un ente di funzioni e personale di altre amministrazioni”* e di *“ente interessato da scorporo ma non soppresso”* si limita ad aumentare o ridurre i componenti della RSU di un determinato posto di lavoro. Nell'ipotesi, invece di *“creazione di un nuovo ente”* evita che, al contrario di quanto avveniva in passato, si debba procedere all'elezione di una nuova RSU in quanto quest'ultima, come detto al paragrafo 1 lettera a), sarà formata dai componenti RSU trasferiti nel nuovo ente.

La clausola in esame, invece, nulla dice con riguardo al dato associativo ed elettorale. Nel silenzio della norma, pertanto, questa Agenzia ritiene opportuno continuare a far riferimento alla regola generale, salve limitate eccezioni, di seguito specificate.

3.1. Determinazione del dato associativo

Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. In particolare, tale dato è quello risultante alla data del 31 gennaio di ogni anno (ovvero le deleghe

rilasciate entro il 31 dicembre dell'anno precedente che, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, devono essere attivate nella busta paga del mese successivo). In merito va rilevato che come ricordato nella circolare Aran n. 4 del 15 dicembre 2015 "il dipendente in posizione di comando o altro analogo provvedimento a carattere temporaneo, deve essere censito dall'amministrazione in cui è in ruolo".

La regola generale sopra descritta vale anche qualora si verifichi una riorganizzazione di amministrazioni. Infatti, qualora il riordino avvenga alla data del 1 gennaio, ogni ente interessato dal processo in parola potrà rilevare nella busta paga del mese di gennaio, le deleghe sindacali rilasciate dal personale dallo stesso amministrato. Laddove, invece, i mutamenti organizzativi in esame avvengano nel corso dell'anno, occorre distinguere tra i casi di "*incorporazione da parte di un ente di funzioni e personale di altre amministrazioni*" e di "*ente interessato da scorporo ma non soppresso*", per i quali il dato associativo di riferimento continua ad essere quello rilevato dall'ente nel mese di gennaio, e il caso di "*nuovo ente nato dal trasferimento di funzioni e personale di altre amministrazioni*". Quest'ultimo, infatti, non avendo a disposizione il dato relativo alla busta paga di gennaio, dovrà prendere in considerazione le deleghe rilevabili nella prima busta paga utile.

3.2. Determinazione del dato elettorale

Per quanto attiene al dato elettorale il citato art. 9 del CCNQ 7 agosto 1998 e s.m.i. dispone che lo stesso è pari alla percentuale dei voti ottenuti nell'ultima elezione delle RSU rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato.

Nei casi di "*incorporazione da parte di un ente di funzioni e personale di altre amministrazioni*" e di "*ente interessato da scorporo ma non soppresso*" occorre fare riferimento all'ultimo dato elettorale esistente nell'Ente.

Diversa è l'ipotesi di "*nuovo ente nato dal trasferimento di funzioni e personale di altre amministrazioni*". In tal caso, poiché è venuta meno la possibilità di procedere a nuove elezioni ed allo stesso tempo l'Ente non è in possesso di un suo dato elettorale, nel silenzio della norma, questa Agenzia ritiene che la soluzione più garantista nei confronti di tutti i sindacati che hanno partecipato alla competizione elettorale sia quella di considerare i voti dagli stessi ottenuti nelle diverse amministrazioni oggetto di riordino, conteggiando per ciascuna lista un numero di voti proporzionale al numero di dipendenti transitati nell'amministrazione. Tali modalità di conteggio sono dettagliatamente esplicitate nella citata Guida operativa "*Amministrazioni soggette a processi di riordino: modalità di calcolo del monte ore dei permessi sindacali nei luoghi di lavoro*".

IL PRESIDENTE
Dott. Sergio Gasparini

